



Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Circolare n. 28
Prot. 2613

Roma, 15 marzo 2007

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
A O S T A

Agli Uffici scolastici provinciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche
LORO SEDI

e, p.c Al Gabinetto del Ministro - SEDE

All'Ufficio Legislativo - SEDE

Oggetto: esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per
l'anno scolastico 2006-2007.

L'esame finale del primo ciclo, come è ben noto a tutti gli insegnanti, coincide con la conclusione di una lunga e complessa fase processuale, e al tempo stesso apre nuovi scenari nel percorso di formazione culturale e personale di ciascun ragazzo.

Da una parte, l'esame assume infatti una particolare importanza, perché conclude un percorso scolastico nel quale, ad una base conoscitiva generale, ha fatto seguito una sistematizzazione dei saperi su cui si fondano le consapevoli scelte per il futuro.

L'esame, dall'altra, pur con le criticità proprie dell'età adolescenziale, coincide con una fase evolutiva, contrassegnata, per ciascun ragazzo, dai processi di maturazione della personalità, da un insieme particolarmente ricco di relazioni interpersonali, dall'emergere in modo più chiaro di interessi e vocazioni.

Pertanto, gli insegnanti vorranno riservare, come di consueto, particolare attenzione a questa fase conclusiva del ciclo di istruzione. In merito assumono uno specifico rilievo gli interventi relativi alla predisposizione degli strumenti di valutazione, allo svolgimento dell'esame di Stato e alla certificazione delle competenze.

Per parte sua, il Ministero ha già avuto modo nella fase iniziale di questo anno scolastico di intervenire (nota di indirizzo del 31 agosto 2006 e nota del 10 novembre 2006) su alcuni aspetti connessi con gli adempimenti conclusivi e con l'esame finale del primo ciclo di istruzione. Alcune recenti modifiche normative hanno poi interessato direttamente l'esame di Stato con cui si conclude la scuola secondaria di I grado.

La predisposizione di prove da parte dell'Invalsi per l'esame conclusivo del primo ciclo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/2004, è stata infatti annullata dall'art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Di conseguenza, è stata confermata l'esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.

Tenendo conto, pertanto, della nuova configurazione di questo settore scolastico, e sulla scorta del parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, si ritiene utile fornire un quadro generale di riferimento per gli adempimenti necessari.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ESAME

Si segnalano di seguito le principali attività della fase preparatoria allo svolgimento dell'esame di Stato.

1. Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite."

Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali; i criteri per eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenza dovranno essere preventivamente definiti dagli organi di istituto. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà pertanto alla formale validazione dell'anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti.

2. Ammissione all'esame

Non è più prevista l'ammissione all'esame. Infatti, le norme che prevedevano, ai fini dell'ammissione degli alunni all'esame di Stato, un giudizio di idoneità da parte del consiglio di classe, sono state abrogate dall'art. 19 del decreto legislativo n. 59/2004 con effetto dal corrente anno scolastico.

Pertanto, non trovano più applicazione gli articoli 177 (valutazione e scheda personale dell'alunno) e 183 (ammissione all'esame di licenza) del Testo unico (decreto legislativo 296/1994) che, in diverso modo, fino al precedente anno scolastico, disciplinavano l'istituto dell'ammissione all'esame di Stato.

L'ammissione, conseguentemente, è disposta d'ufficio nei confronti di tutti gli alunni frequentanti l'ultimo anno di corso della scuola secondaria di I grado, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell'anno scolastico e, comunque, alla sola condizione del raggiungimento del monte ore annuo di presenze di cui al precedente paragrafo.

3. Predisposizione relazione finale del consiglio di classe

Pur in presenza della abrogazione del giudizio di idoneità e ammissione all'esame (ex-comma 5 dell'art. 177 del Testo Unico), viene confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Sarà poi la scheda individuale di valutazione, completa di giudizi analitici per disciplina e di giudizio globale conclusivo del terzo anno, a consentire una conoscenza sufficientemente completa del risultato cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali.

Valgono in proposito, per questi adempimenti preliminari all'esame, le indicazioni, per quanto compatibili, fornite dalla Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che, fatte salve le modifiche richiamate dalla presente circolare, è da considerare base di riferimento per ogni altro adempimento relativo allo svolgimento dell'esame di Stato.

SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

Sulle discipline di studio riguardanti il curriculum della scuola secondaria di I grado sono intervenute modifiche che incidono sulle prove d'esame.

L'attuale configurazione del curriculum comprende infatti lo studio di una seconda lingua comunitaria e una diversa strutturazione dell'area tecnologica, così come disposto dal decreto legislativo n. 59/2004 e dal decreto legislativo n. 226/2005.

Per le scuole di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, di lingua francese della Valle d'Aosta e di lingua slovena per le province di Trieste e Gorizia si confermano le disposizioni specifiche in materia di prove linguistiche.

1. Prove scritte

Sulla base della consolidata e sperimentata prassi, peraltro richiamata dalla ordinanza ministeriale n. 90/2001, è prevista di norma l'effettuazione di tre prove scritte, da svolgersi su tre giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalle commissioni esaminatrici. Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica.

La prova scritta di **italiano** è opportuno sia formulata in modo da consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

La prova dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

Nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole, tenendo conto dell'esperienza consolidata, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

- esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
- trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
- relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

Per quanto riguarda le **lingue comunitarie** che, per la prima volta in modo generalizzato, costituiscono oggetto di valutazione di esame, mentre, da una parte, deve essere affermata la pari dignità di entrambi gli insegnamenti delle lingue comunitarie (inglese e altra lingua scelta dalla scuola), dall'altra, tale parità deve essere praticata in modo graduale per renderla sostanzialmente credibile.

Pertanto, in questo anno di prima applicazione, è opportuno, per quanto riguarda in particolare la prova scritta, prevedere che l'effettuazione di tale prova per la seconda lingua abbia carattere sperimentale.

In via generalizzata la prova scritta riguarderà la prima lingua comunitaria. Previa delibera del collegio dei docenti, potrà essere sperimentata la prova scritta unica delle due lingue comunitarie, articolata su contenuti afferenti la prima e la seconda lingua comunitaria. In tal caso la prova potrà attuarsi in forme differenziate (elaborato, composizione, questionario, simulazione di dialogo, ecc.), con conseguente valutazione riferita agli insegnamenti di entrambe le lingue.

Nella predisposizione e nella valutazione della prova di seconda lingua comunitaria per gli alunni che vengono a trovarsi in una condizione di ripetenza e/o che non hanno potuto usufruire di tale insegnamento per l'intero corso, le commissioni tengono conto della durata dello specifico percorso compiuto e dei relativi livelli di competenza conseguiti.

Nel caso in cui la scuola, su delibera del collegio, non abbia incluso la seconda lingua comunitaria nell'unica prova scritta, dovrà prevedere che essa sia oggetto di specifica trattazione e valutazione in sede di colloquio pluridisciplinare.

Le istituzioni scolastiche interessate da esperienze consolidate di bilinguismo possono deliberare autonomamente lo svolgimento di prove scritte separate delle due lingue comunitarie.

La prova scritta di **matematica ed elementi di scienze e tecnologia** deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curriculum di studi.

La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa.

Nel rispetto dell'autonomia delle scuole, sulla base dell'esperienza consolidata, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità.

Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali.

Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

È tassativamente vietato l'uso di telefoni cellulari.

2. Colloquio pluridisciplinare

Come è consuetudine consolidata, il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell'intera commissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline di studio, la maturazione globale dell'alunno.

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole commissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare, per quanto attiene agli approfondimenti delle singole discipline di studio, potrà essere condotto in modo autonomo, assumendo, eventualmente, a riferimento le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, fatti salvi gli opportuni aggiornamenti curricolari e normativi sopravvenuti, nonché altri criteri autonomamente individuati anche sulla base di qualificate esperienze realizzate.

Come per altre discipline, per quanto riguarda la valutazione delle due lingue comunitarie la commissione esaminatrice provvederà a verificare quali capacità e competenze (nella fattispecie, di livello differenziato) sono state conseguite dall'alunno.

Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale n. 201/1999, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

3. Giudizio finale

Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, la commissione esaminatrice che, comunque, è chiamata ad operare collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio, formula un motivato giudizio complessivo.

Tale giudizio, se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di "OTTIMO", "DISTINTO", "BUONO" e "SUFFICIENTE"; se negativo, con il giudizio di "NON LICENZIATO".

Considerata la globalità del giudizio, le prove scritte non assumono valore eliminatorio rispetto al colloquio pluridisciplinare.

Il giudizio sintetico viene riportato sul diploma di licenza di scuola secondaria di I grado, firmato dal presidente della Commissione esaminatrice.

Si precisa che, come di consueto, i diplomi, stampati dal Poligrafico dello Stato su ordinativo del Ministero dell'Economia, verranno da quest'ultimo trasmessi agli Uffici scolastici provinciali entro il prossimo mese di aprile, per il successivo inoltrare alle istituzioni scolastiche.

4. Alunni con disturbo specifico di apprendimento

Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o con diagnosi di dislessia, che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si raccomanda l'impiego di misure dispensative e strumenti compensativi anche in sede di esame, come indicato nella nota ministeriale prot. 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata dalla nota prot. 26/A del 4 gennaio 2005.

5. Alunni diversamente abili

I docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell'art. 318 del Testo Unico (d. lvo n. 297/1994).

Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.

Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001).

Le prove d'esame, per le quali l'alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili.

6. Alunni con cittadinanza non italiana

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si forniscono, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

7. Candidati privatisti

In base al divieto contenuto nell'art. 1-bis, comma 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo il quale "Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali", gli studenti che stanno frequentando la terza classe presso scuole private non paritarie, devono presentare domanda per sostenere l'esame di Stato presso una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile.

Per qualsiasi candidato esterno che intende sostenere l'esame di Stato presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le disposizioni previste in materia dal comma 6, art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: "All'esame di Stato ... sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età."

8. Alunni in ospedale

Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggeriscono modalità derogatorie per lo svolgimento dell'esame.

9. Prove suppletive

Le prove suppletive degli esami di Stato per gli alunni assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima del termine dell'anno scolastico.

Nello svolgimento di tali prove devono essere seguiti gli stessi criteri indicati per la sessione ordinaria.

10. Adulti

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, e, in particolare, quelle sedi di Centri Territoriali Permanenti (CTP) che organizzano corsi per adulti (ex- corsi sperimentali per lavoratori 150 ore), per le finalità di cui all'ordinanza ministeriale 2 maggio 2000, n. 134, art. 5 e in applicazione della nota prot. 777 del 31 gennaio 2006, possono indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di Stato per il conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria di I grado a favore di coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione.

Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi le istituzioni scolastiche interessate possono assumere a riferimento le disposizioni di cui alla presente circolare, secondo opportuni adattamenti relativi a durata, modalità di svolgimento e contenuti delle prove, composizione delle commissioni.

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE

L'articolo 10 del dpr 275/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica) prevede che “*Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate*”.

Conseguentemente la certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, registra:

- competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari e traguardi raggiunti dall'alunno, tenendo presente sia il percorso scolastico che gli esiti delle prove d'esame, sulla base di specifici indicatori individuati dalla scuola;
- particolari attitudini emerse durante la complessiva attività scolastica del triennio;
- piano di studi seguito (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti formativi acquisiti, ecc.).

Si tratta, come ben si può intuire, di un adempimento indubbiamente complesso, su cui si è soffermata la nota di indirizzo 31 agosto 2006 (confermata dalla nota 10 novembre 2006) con cui il Ministro ha configurato l'a.s. 2006-2007 come “anno ponte”: un anno, dunque, di operosa transizione durante il quale anche il delicato tema delle certificazioni deve essere necessariamente affrontato in termini sperimentali, flessibili e aperti. Tanto più in una fase, come l'attuale, che è contraddistinta da un articolato processo di innovazione di cui costituiscono momenti qualificanti sia il nuovo obbligo di istruzione sino al sedicesimo anno di età, sia la ridefinizione, in corso, delle Indicazioni nazionali.

Allo stato attuale, come è noto, non si dispone tuttavia di un quadro compiuto di definizione degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze.

Pertanto, di fronte alla non ancora compiuta definizione del nuovo impianto pedagogico-didattico, la messa in atto dei corrispondenti strumenti valutativi/certificativi non può non avere un carattere sperimentale.

1. Fase sperimentale

In questa fase transitoria in cui è in corso la ridefinizione delle Indicazioni nazionali per le scuole del primo ciclo di istruzione, si ritiene opportuno che il modello di certificazione delle competenze, allegato alla presente, sia adottato da tutte le istituzioni scolastiche in via sperimentale, con gli opportuni adattamenti alle specifiche situazioni delle realtà locali.

In particolare, in considerazione delle diffuse esperienze di innovazione presenti in molte istituzioni scolastiche, si invitano soprattutto gli insegnanti coinvolti negli esami conclusivi del primo ciclo, ad una riflessione sull'argomento delle competenze e alla individuazione, in termini aperti e flessibili, di forme valutative/certificative.

Possono essere utili, in tal senso, sia l'azione di rete che molte istituzioni scolastiche realizzano su problematiche formative specifiche, sia le esperienze di ricerca-azione sulle competenze condotte da singole scuole e che possono diventare oggetto di orientamento e disseminazione.

2. Misure di accompagnamento

Al fine di favorire il processo di elaborazione e sperimentazione sulle competenze, questo ministero offrirà opportune misure di accompagnamento, di seguito individuate.

- Predisposizione da parte del Ministero di specifico dossier (legislazione sulle competenze; livelli di competenze disciplinari nel quadro comunitario e internazionale; bibliografia; documentazione relativa a convegni e seminari sulle competenze, ecc.).
- Costituzione di un gruppo tecnico nazionale con compiti di analisi e valutazione delle proposte innovative, in funzione della predisposizione del modello definitivo di certificazione.

- Costituzione di gruppi regionali di raccordo delle esperienze e di consulenza e assistenza per l'attività di ricerca e innovazione delle scuole.
- Raccolta di pratiche esemplari.

I Direttori Generali regionali vorranno, nell'occasione, mettere in atto ogni utile intervento per sostenere questo particolare processo di innovazione.

Dalla collaborazione degli insegnanti e dell'Amministrazione potrà nascere una proposta di sintesi valida e condivisa da utilizzare a partire già dal prossimo anno scolastico.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

(intestazione della scuola)

Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d'esame

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato;

CERTIFICANO

L'alunn nat .. a il

ha superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di (1)

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti **livelli di competenza** nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative (2)

- *competenze in lingua italiana*
- *competenze in inglese e seconda lingua comunitaria*.....
- *competenze matematiche*.....
- *competenze scientifiche*.....
- *competenze tecnologiche*.....
- *competenze storico-geografiche*.....
- *competenze artistiche*.....
- *competenze musicali*.....
- *competenze motorie*.....

Anche con riferimento a prove d'esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari:

.....
.....

Il piano di studi seguito nell'ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a:

- tempo scuola (*settimanale complessivo*).....
- attività opzionali facoltative (*quali e quante ore*).....
- altre attività significative.....

data.....

Il Dirigente scolastico

Il Presidente di Commissione

(1) (OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE)

(2) Il livello si può esprimere sia in termini quantitativi (es., iniziale, intermedio, finale) sia con indicatori della disciplina

Misure di accompagnamento per la certificazione sperimentale delle competenze (circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007)

Al fine di favorire il processo di elaborazione e sperimentazione sulle competenze, il ministero prevede l'attivazione delle seguenti misure di accompagnamento:

1. Predisposizione di specifico dossier:

- * legislazione nazionale e comunitaria sulle competenze;
- * livelli di competenze disciplinari nel quadro comunitario e internazionale;
- * bibliografia;
- * documentazione relativa a convegni e seminari sulle competenze.

2. Costituzione di un gruppo tecnico nazionale con compiti di analisi e valutazione delle proposte innovative, in funzione della predisposizione del modello definitivo di certificazione.

3. Costituzione di gruppi regionali di raccordo delle esperienze e di consulenza e assistenza per l'attività di ricerca e innovazione delle scuole.

4. Raccolta di pratiche esemplari

**Misure di accompagnamento
per la certificazione sperimentale delle competenze**
(circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007)

Dossier sulle competenze

Sezione A. Normativa di riferimento

1. Dal Regolamento per l'autonomia scolastica (DPR 275/1999, artt. 8, 10 e 13)
2. Dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (artt. 8 e 11)
3. Accordo Stato-Regioni 5.10.2006 su standard formativi minimi e competenze tecnico-professionali
4. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

Sezione B. Livelli di competenze disciplinari nel quadro comunitario e internazionale

1. Quadro Comune europeo per le lingue – scala globale dei livelli
2. Definizione degli ambiti di literacy di PISA
3. Livelli di competenza OCSE PISA – Matematica
4. Livelli di competenza OCSE PISA – Lettura
5. Livelli di competenza OCSE PISA – Problem solving

A. Normativa di riferimento

1. **Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275** - Regolamento in materia di autonomia scolastica

.....

Articolo 8 – Definizione dei curricoli

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

.....

Articolo 10 – Verifiche e modelli di certificazione

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Articolo 13 – Ricerca metodologica

1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

2. Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione

.....

Articolo 8 – La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

Articolo 11 – La valutazione nella scuola secondaria di I grado

.....

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. Accordo Stato-Regioni 5.10.2006 su standard formativi minimi e competenze tecnico-professionali
(*cfr allegato*)

- 4. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006** relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
(*cfr allegato*)

B. Livelli di competenze disciplinari nel quadro comunitario e internazionale

1. Il Consiglio d'Europa, nel definire il Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue, ha previsto la seguente scala globale dei livelli comuni:

Livello avanzato	C2 - È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
	C1 - È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Livello intermedio	B2 - È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
	B1 - È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Livello elementare	A2 - Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di <i>routine</i> che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
	A1 - Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

2. Definizione degli ambiti di literacy di PISA

Competenza matematica (Mathematical Literacy)

La competenza matematica è la capacità di un individuo di identificare e comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate e di utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che rispondono alle esigenze della vita di quell'individuo in quanto cittadino che esercita un ruolo costruttivo, impegnato e basato sulla riflessione.

Competenza di lettura (Reading Literacy)

La capacità di un individuo di comprendere e utilizzare testi scritti e di riflettere sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società.

Competenza scientifica (Scientific Literacy)

La capacità di utilizzare conoscenze scientifiche, di identificare domande alle quali si può dare una risposta attraverso un procedimento scientifico e di trarre conclusioni basate sui fatti, per comprendere il mondo della natura e i cambiamenti a esso apportati dall'attività umana e per aiutare a prendere decisioni al riguardo.

Problem solving (Problem Solving Skills)

La capacità di un individuo di mettere in atto processi cognitivi per affrontare e risolvere situazioni reali e interdisciplinari, per le quali il percorso di soluzione non è immediatamente evidente e nelle quali gli ambiti di competenza o le aree curriculari che si possono applicare non sono all'interno dei singoli ambiti della matematica, delle scienze o della lettura.

Fonte: OECD 2003; trad. ital. OCSE 2004.

3. Livelli di competenza OCSE PISA - Matematica

Livello 6	Concettualizzazione, generalizzazione e uso di informazioni basate su situazioni e problemi complessi. Collegamento fra diverse fonti di informazioni e forme di rappresentazione differenti, in seguito combinazione di diversi elementi. Sviluppo di nuove soluzioni e strategie di gestione di situazioni non familiari.
Livello 5	Sviluppo e utilizzazione di modelli per situazioni complesse. Scelta, confronto e valutazione di strategie opportune per affrontare problemi complessi. Utilizzazione strategica di forme di rappresentazione adatte e applicazione di conoscenze riferite alle situazioni.
Livello 4	Utilizzazione corretta di modelli espliciti per situazioni complesse. Scelta e integrazione di varie forme di rappresentazione e loro collegamento con aspetti di situazioni reali, argomentazione flessibile.
Livello 3	Svolgimento di procedure descritte chiaramente, comprese quelle che presuppongono decisioni sequenziali. Utilizzazione e interpretazione di rappresentazioni basate su varie fonti di informazioni e capacità di trarre delle conclusioni dirette.
Livello 2	Estrazione di informazioni pertinenti da un'unica fonte e comprensione di un'unica forma di rappresentazione. Applicazione di algoritmi, formule, procedure o convenzioni fondamentali.
Livello 1	Risposte a domande formulate in un contesto familiare, contenenti tutte le informazioni pertinenti e definite chiaramente. Svolgimento di procedimenti di routine secondo istruzioni dirette.

4. Livelli di competenza OCSE PISA – Lettura

Livelli	Individuare informazioni	Interpretare il testo	Riflettere e valutare
Livello 5	Localizzare, ed eventualmente ordinare o integrare, più informazioni non immediatamente evidenti, alcune delle quali possono trovarsi al di fuori del corpo principale del testo. Inferire quali, fra le informazioni del testo, siano pertinenti rispetto al compito, discriminandole tra più informazioni plausibili.	Cogliere il significato di sfumature del linguaggio o dimostrare una piena ed approfondita comprensione del testo.	Valutare criticamente e formulare ipotesi basandosi su conoscenze di carattere specialistico. Saper affrontare concetti contrari alle aspettative e basarsi su una conoscenza approfondita di testi lunghi o complessi.
Testi continui - Trattare testi la cui struttura non è ovvia o chiaramente indicata al fine di discernere la relazione tra specifiche porzioni di testo e il suo argomento o scopo implicito.			
Testi non continui - Identificare la struttura che lega fra loro molte informazioni presenti all'interno di una rappresentazione grafica – che può essere ampia e complessa – facendo riferimento, in alcuni casi, anche a informazioni che si trovano al di fuori della rappresentazione stessa. Il lettore deve essere in grado di comprendere da solo che, per comprendere pienamente una determinata porzione del testo, è necessario far riferimento a un'altra parte dello stesso documento, per esempio una nota a piè di pagina.			
Livello 4	Localizzare, ed eventualmente ordinare o integrare, più informazioni non immediatamente evidenti, ciascuna delle quali può dover soddisfare molteplici criteri, all'interno di un testo il cui contesto o la cui forma non sono familiari. Inferire quali, fra le informazioni del testo, sono pertinenti rispetto al compito da svolgere.	Utilizzare inferenze complesse basate sul testo per comprendere e applicare categorie a un testo di argomento non familiare e per interpretare il significato di una porzione del testo tenendo conto del testo nel suo insieme. Saper affrontare ambiguità, idee contrarie alle aspettative e concetti espressi in forma negativa.	Servirsi di nozioni di carattere formale o di cultura generale per formulare ipotesi su un testo o per valutarlo criticamente. Dimostrare di comprendere in modo accurato testi lunghi o complessi.
Testi continui. Seguire collegamenti linguistici o tematici lungo più capoversi, spesso in assenza di indicatori del discorso, allo scopo di localizzare, interpretare o valutare informazioni non immediatamente evidenti oppure per inferire il significato di carattere psicologico o astratto.			
Testi non continui. Scorrere un testo lungo e dettagliato al fine di individuare informazioni pertinenti, spesso in mancanza di un'organizzazione grafica (etichette, formattazione particolare ecc.) per localizzare più informazioni da confrontare o integrare.			
Livello 3	Localizzare e, in alcuni casi, riconoscere la relazione tra singole informazioni, ciascuna delle quali può dover soddisfare molteplici	Integrare diverse parti di un testo al fine di identificarne l'idea principale, di comprendere una relazione o di interpretare il significato di una parola o di una frase.	Stabilire connessioni o paragoni, fornire spiegazioni su un aspetto di un testo o valutarlo. Dimostrare una comprensione dettagliata

	criteri. Gestire informazioni messe in rilievo che possono essere confuse con quelle richieste.	Confrontare, contrapporre o classificare tenendo conto di molteplici criteri. Gestire informazioni che possono essere confuse con quelle richieste.	di un testo mettendolo in relazione a nozioni familiari o della vita quotidiana, oppure attingendo a nozioni meno comuni.
Testi continui. Utilizzare, laddove siano presenti, strutture testuali convenzionali e seguire connessioni logiche esplicite ed implicite (quali relazioni di tipo causa-effetto) lungo più proposizioni o capoversi al fine di localizzare, interpretare o valutare informazioni.			
Testi non continui. Esaminare una rappresentazione grafica alla luce di un'altra rappresentazione o di un altro documento, magari presentato in forma differente, oppure integrare diverse informazioni singole – di carattere spaziale, verbale o numerico – in un grafico o in una mappa al fine di trarre conclusioni sull'insieme delle informazioni rappresentate.			

Livello 2	Localizzare una o più informazioni, ciascuna delle quali può dover soddisfare molteplici criteri. Gestire informazioni che possono essere confuse con quelle richieste.	Identificare l'idea principale di un testo, comprendere relazioni, creare o applicare semplici categorie oppure interpretare il significato di una porzione limitata di testo nei casi in cui le informazioni non sono in evidenza e vengono richieste inferenze poco complesse.	Stabilire paragoni o connessioni tra il testo e conoscenze extra-testuali oppure spiegare un aspetto del testo attingendo dalla propria esperienza e dalle proprie opinioni personali.
Testi continui. Seguire connessioni linguistiche o tematiche all'interno di un unico capoverso, allo scopo di localizzare o interpretare informazioni, oppure sintetizzare informazioni da diversi testi o porzioni di testo, allo scopo di inferire lo scopo dell'autore.			
Testi non continui. Dimostrare di afferrare la struttura sottesa ad una rappresentazione grafica, quale un semplice diagramma ad albero o una tabella, oppure integrare due informazioni di un grafico o di una tabella.			

Livello 1	Localizzare, sulla base di un singolo criterio, una o più informazioni indipendenti formulate in modo esplicito, con poche o senza informazioni che possono essere confuse con quelle richieste.	Riconoscere l'idea principale o lo scopo dell'autore, in un testo riguardante un argomento familiare in casi in cui le informazioni richieste sono in evidenza.	Stabilire una semplice connessione tra informazioni presenti nel testo e nozioni comuni della vita quotidiana.
Testi continui: Utilizzare la ridondanza testuale, i titoli o le convenzioni grafiche per formarsi un'opinione riguardo all'idea principale di un testo, o per localizzare informazioni formulate in modo esplicito in un punto circoscritto del testo.			
Testi non continui: Concentrarsi su singole informazioni slegate, solitamente raccolte in un'unica rappresentazione grafica, quale una mappa semplice o in un grafico a linee o a barre, che presenta poche informazioni in modo diretto e nel quale il testo scritto si riduce a poche parole o frasi.			

5. Livelli di competenza OCSE PISA – Problem solving

Livello 3	Riflessione e comunicazione della soluzione di un problema. Non si tratta solo di analizzare una situazione e prendere delle decisioni, ma di riflettere sulle relazioni alla base del problema e tenerne conto nella ricerca della soluzione; approccio sistematico al problema, sua rappresentazione figurata e suo utilizzo nel processo risolutivo; verifica della rispondenza tra la soluzione trovata e tutte le esigenze poste. Comunicazione della soluzione a terzi. Elaborazione e strutturazione simultanea e autoverificante dell'interazione e della complessità della problematica con una pluralità di condizioni collegate tra loro.
Livello 2	Modo di pensare analitico e capacità decisionale. Utilizzare differenti capacità riflessive (induzione, deduzione, analisi del rapporto causa-effetto, combinazione dei vari elementi) per prendere decisioni tra alternative ben definite; combinare e sintetizzare informazioni provenienti di varie fonti, collegare varie forme di rappresentazione (p. es. testo, informazioni numeriche, rappresentazioni grafiche), gestire aspetti non familiari (p. es. diagramma di flusso) e trarre conclusioni sulla base di differenti fonti d'informazione.
Livello 1	Risoluzione di problemi semplici Risolvere problemi tratti da un'unica fonte di dati con informazioni chiare e univoche; capire la natura di un problema, individuare e scegliere le informazioni importanti per la sua risoluzione; trasformare le informazioni di una problematica semplice in una rappresentazione diversa (p. es. una tabella in un grafico); aggiungere informazioni per esaminare un numero ristretto di condizioni ben definite. <i>Non è capace di gestire problematiche pluridimensionali per le quali è richiesta la considerazione di varie fonti di dati o di argomentare con l'informazione a disposizione.</i>